



LE MISURE A TUTELA DI COLORO CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI IMPRESA NEL 2020: UN'ANALISI INTEGRATA DEL BONUS 600 EURO E DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO¹

A sostegno di coloro che svolgono l'attività imprenditoriale (titolari di ditte individuali e soci di società di persone), sommando i contributi dell'INPS e quelli dell'Agenzia delle Entrate, nel corso del 2020 sono stati complessivamente erogati circa 8,9 miliardi. Quasi il 50 per cento dei beneficiari ha percepito sia il bonus INPS sia almeno uno dei contributi a fondo perduto dell'Agenzia delle Entrate (AdE); il 30 per cento ha avuto accesso al solo bonus INPS, presumibilmente per mancanza dei requisiti necessari per richiedere il contributo AdE; il 20 per cento ha invece ottenuto solo i contributi AdE attraverso la ditta di cui è titolare o la società di cui è socio. Nel complesso, coloro che hanno percepito almeno uno dei bonus hanno ricevuto a testa in media circa 2.440 euro nel 2020. Secondo nostre stime prudenziali oltre il 70 per cento dei potenziali beneficiari ha avuto accesso ad almeno uno dei due strumenti.

1. Introduzione

Secondo le stime dell'Istat in Italia nel 2019 un lavoratore su cinque poteva essere classificato come autonomo. Si tratta di un valore tra i più elevati nella UE: in Germania erano circa l'8 per cento degli occupati, in Francia l'11 per cento. Il mondo del lavoro autonomo, in Italia come negli altri paesi, è molto composito: vi appartengono gli imprenditori (inclusi artigiani e i commercianti), i collaboratori, i professionisti, i soci di cooperativa. Tale eterogeneità si riflette sia sulla frammentarietà della normativa che regola le varie attività sia sulla difficoltà nel definire in modo netto il lavoro autonomo anche nel dibattito pubblico.

¹ A cura di Mario Carmelo Piancaldini (Agenzia delle Entrate), Marta De Philippis, Emanuela Nuccetelli, Ilaria Salvati ed Eliana Viviano (Banca d'Italia) e Daniele Checchi, Maria De Paola e Paolo Naticchioni (INPS); si ringraziano Fabrizio Balassone, Federico Cingano, Sara Formai, Andrea Linarello, Francesca Lotti e Roberto Torrini per i commenti e Monica Amici, Saverio Bombelli, Roberta De Luca e Piercarlo Venditti per il prezioso aiuto con i dati.

Nell'ultimo anno i lavoratori indipendenti hanno fortemente risentito degli effetti della crisi pandemica: secondo l'Istat a questa categoria di lavoratori è imputabile circa la metà del calo dell'occupazione registrato in Italia nel 2020². Riconoscendo queste difficoltà, il legislatore è intervenuto fin da marzo del 2020 con misure di sostegno, seguendo dapprima un approccio universalistico, con il bonus INPS di 600 euro introdotto dal decreto "Cura Italia", e poi uno maggiormente selettivo, con il contributo a fondo perduto erogato dall'Agenzia delle Entrate (decreto "Rilancio" e successivi) commisurato alle perdite subite dalle imprese.

Il bonus INPS era stato ideato per integrare il reddito del lavoratore autonomo/piccolo imprenditore nei mesi del *lockdown* nazionale del 2020: era rivolto ai singoli individui, indipendentemente dall'identità della loro impresa, ed era di importo simile a quello ricevuto in media da un lavoratore dipendente in NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego). Dal mese di maggio (con il decreto "Rilancio") questo bonus è stato sostituito dal contributo AdE a fondo perduto, che persegue invece finalità più ampie di tutela sia del reddito sia dell'attività imprenditoriale³. L'ammontare è in questo caso stabilito in proporzione al fatturato e ai corrispettivi dell'imprenditore o dell'impresa, sia essa ditta individuale, società di persone o di capitale, con un giro d'affari complessivo non superiore ai 5 milioni nel 2019.

I provvedimenti successivi al decreto "Rilancio" hanno continuato a prevedere un contributo a fondo perduto commisurato al calo del fatturato, ma il sostegno è stato limitato alle attività che hanno subito maggiormente le conseguenze del calo della domanda turistica durante l'estate o a quelle operanti in settori sottoposti a nuovo fermo a causa della ripresa dei contagi in autunno.

In questa nota si analizzano in modo integrato le caratteristiche dei percettori e l'entità dei benefici ricevuti dai lavoratori autonomi che esercitano attività di impresa attraverso le due principali misure a loro rivolte disposte nel corso del 2020: il bonus INPS e i contributi a fondo perduto AdE⁴.

Poiché l'analisi si concentra sugli individui, mentre il contributo a fondo perduto AdE è rivolto alle imprese, per questo tipo di sostegno si considerano solo le somme erogate ai titolari delle ditte individuali e ai soci di società di persone; ci si focalizza cioè su quelle forme di attività di impresa in cui i titolari rispondono con il proprio patrimonio per ammortizzare le perdite subite⁵. Un ristoro rivolto a questa tipologia di soggetti può essere considerato come avente la finalità anche di attutire l'impatto reddituale e patrimoniale delle conseguenze della pandemia (nella nota si attribuisce il beneficio ad ogni socio in

² Secondo la definizione di occupazione dell'Istat, precedente alla revisione introdotta il primo gennaio del 2021.

³ Il testo di legge che introduce lo strumento (art. 25, decreto "Rilancio") esplicita questo concetto, stabilendo che il contributo dell'Agenzia delle Entrate (AdE) è un "sostegno" riconosciuto ai "soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo e ai titolari di reddito agrario".

⁴ In particolare, si fa riferimento ai pagamenti relativi ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti "Rilancio", "Agosto", "Ristori" (e successivi) e "Natale"; i dati sui pagamenti sono aggiornati al 30 aprile 2021.

⁵ Per le società di persone la letteratura giuridica parla di prevalenza della soggettività dei soci sul capitale nello svolgimento dell'attività sociale.

proporzione alla quota di partecipazione nell'impresa). Per semplicità in quanto segue questo gruppo di soggetti e i titolari delle ditte individuali saranno denominati "imprenditori – persone fisiche", anche se in alcuni casi l'impresa ad essi riferibile può essere di dimensioni significative, ad esempio quanto a numero di lavoratori dipendenti.

L'analisi invece esclude i soci delle società di capitali, perché in questo caso i beneficiari dei ristori sono le società che, grazie alla personalità giuridica, dispongono di un proprio patrimonio specifico, distinto da quello dei soci. Inoltre, la nota non considera i professionisti iscritti agli albi professionali – che hanno ricevuto erogazioni direttamente dagli ordini professionali, con regole talvolta eterogenee e per i quali non si dispone di dati – e i collaboratori, per la loro natura spesso prossima al lavoro dipendente.

Per l'analisi si integrano i dati sui pagamenti effettuati dalla Tesoreria dello Stato della Banca d'Italia per conto dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate con quelli relativi al Registro delle imprese⁶.

La struttura di questa breve nota è la seguente: nella sezione 2 si trattano le principali caratteristiche delle diverse misure. Nella sezione 3 si fornisce una prima mappatura dei soggetti che hanno beneficiato dei diversi sostegni, per forma giuridica dell'impresa e per settore Ateco. Nella sezione 4 si ricostruiscono gli importi complessivi ricevuti dai singoli imprenditori relativi a provvedimenti emanati nel 2020 (da marzo in poi) a copertura delle perdite subite e si descrivono le caratteristiche demografiche dei percettori. Nella sezione 5 si discutono alcune stime del tasso di adesione delle misure.

2. I beneficiari delle principali misure a favore dei lavoratori autonomi e delle piccole imprese

A seguito della diffusione della pandemia da Covid-19 il Governo ha previsto diversi strumenti rivolti ai lavoratori autonomi. In particolare, il decreto "Cura Italia" (convertito in legge con il provvedimento n. 27/2020) stabiliva l'erogazione per il mese di marzo di un assegno di 600 euro (cosiddetto bonus INPS), un ammontare indipendente dall'entità delle perdite subite a causa dei provvedimenti di fermo delle attività. Tale bonus era erogato ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS (rivolta ai lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), insieme ad altre categorie di lavoratori meno tutelati dagli ammortizzatori sociali tradizionali⁷.

⁶ Si veda anche la nota "L'emergenza sanitaria: il sostegno a lavoratori, famiglie e imprese erogato attraverso la Tesoreria dello Stato" a cura di P. Venditti e I. Salvati, *Nota Covid*, Banca d'Italia, 25 febbraio 2021.

⁷ Per maggiori dettagli si veda la "Memoria della Banca di Italia per la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica al Disegno di legge A.S. 1746, conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Per una descrizione completa dei potenziali beneficiari si veda la tavola A1 in Appendice.

Il successivo decreto “Rilancio” (convertito in legge con il provvedimento n. 77/2020) estendeva in modo automatico il bonus INPS al mese di aprile, mentre per maggio stabiliva che coloro che esercitavano attività di impresa avrebbero potuto richiedere un contributo a fondo perduto all’Agenzia delle Entrate (bonus AdE). A differenza del bonus INPS, questo contributo dipendeva dall’entità del calo del fatturato e dei corrispettivi registrati nel 2020⁸. In particolare, vi potevano accedere le imprese i cui ricavi nel 2019 risultavano non superiori a 5 milioni e che riportavano, attraverso autocertificazione all’Agenzia delle Entrate, un calo del fatturato tra il mese di aprile 2019 e quello del 2020 superiore al 33 per cento. Il contributo era pari a una percentuale dei minori ricavi: 20 per cento per i soggetti con fatturato non superiore a 400.000 euro nel 2019; il 15 per cento per i soggetti con fatturato fino a 1 milione nel 2019 e il 10 per cento per i soggetti con fatturato fino a 5 milioni nel 2019. In ogni caso i contributi non potevano essere inferiori a 1.000 euro per le ditte individuali e 2.000 per le società (anche per le società nate dopo aprile 2019).

Il decreto “Agosto” (Dl n. 104 del 14 agosto 2020) prevedeva un contributo a fondo perduto rivolto ai soli esercenti dei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana particolarmente colpiti dal calo dei turisti stranieri causato della pandemia⁹. Il decreto “Ristori” (Dl n. 137 del 28 ottobre 2020) e “Ristori bis” (Dl n. 149 del 9 novembre 2020) stabilivano il pagamento di una somma di denaro ai titolari di partita IVA la cui attività prevalente era riferibile a uno dei settori economici sospesi dai provvedimenti che si sono susseguiti tra ottobre e novembre del 2020. I requisiti per accedere al beneficio e l’importo erano modulati sulla base del contributo previsto dal decreto “Rilancio”¹⁰. Infine, il decreto “Natale” (Dl n. 172 del 18 dicembre 2020, che si riferisce al periodo tra il 19

⁸ Per maggiori dettagli si veda la “Memoria della Banca d'Italia - AC n.2500, Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. La Tavola A2 in Appendice descrive i potenziali beneficiari della misura.

⁹ Avevano accesso al contributo gli esercenti il cui fatturato nel giugno 2020 era inferiore ai due terzi di quello registrato nel giugno del 2019 o coloro che avevano iniziato la propria attività a partire dal primo luglio 2019. Il contributo era commisurato alla diminuzione di fatturato subita nel giugno 2020 rispetto al giugno 2019: era pari al 15 per cento del calo di fatturato se i ricavi nel 2019 erano inferiori o pari a 400.000 euro; al 10 per cento delle perdite se i ricavi nel 2019 erano tra 400.000 e un milione di euro e al 5 per cento se i ricavi nel 2019 superavano il milione. Era inoltre stabilito un importo minimo, pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti, e un importo massimo, pari a 150.000 euro. Per maggiori dettagli si veda la “Memoria della Banca d'Italia - Disegno di legge n. 1925 conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.

¹⁰ In particolare, erano previste delle limitazioni sui settori di attività: il decreto “Ristori” (successivamente modificato con il decreto “Ristori quater”, decreto legge n. 157 del 30 novembre 2020) prevedeva che il beneficio riguardasse i titolari di partita IVA operanti nei settori interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020 (principalmente i comparti della ristorazione, dell’accoglienza, dello sport e dello spettacolo); il decreto “Ristori bis” (successivamente modificato con il decreto “Ristori ter”, decreto legge n. 157 del 30 novembre 2020) interessava i titolari di attività aventi sede nelle regioni a massimo rischio epidemiologico (zone “rosse”) e operanti nei settori sospesi dalle restrizioni contenute nel DPCM del 3 novembre 2020. L’importo era commisurato al contributo previsto dal decreto “Rilancio”, con aumenti fino al 400 per cento per alcune attività nel decreto “Ristori” e pari al 200 per cento nel decreto “Ristori bis”. A differenza del decreto “Rilancio”, potevano beneficiare del contributo anche le attività che nel 2019 avevano registrato ricavi superiori ai 5 milioni (per un importo massimo del beneficio pari a 150.000 euro). Per maggiori dettagli si veda la “Memoria della Banca d'Italia - Disegno di legge n. 1994, conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”. La Tavola A2 in Appendice descrive i potenziali beneficiari della misura.

dicembre 2020 e 6 gennaio 2021) ha introdotto, per far fronte alle chiusure obbligatorie previste nel periodo natalizio, un contributo per le attività del settore della ristorazione che avevano già richiesto e percepito il beneficio del decreto “Rilancio”¹¹.

3. La distribuzione degli aiuti alle varie tipologie di soggetti

La tavola 1 riporta l’ammontare erogato attraverso il bonus INPS e i contributi a fondo perduto AdE, distinguendo i percettori sulla base della tipologia di impresa di cui sono titolari o soci. Per ottenere l’informazione sulla tipologia di impresa si incrociano i dati sui percettori del bonus INPS o AdE con quelli del Registro delle imprese.

Nel complesso del 2020 sono stati erogati 3,4 miliardi per il bonus INPS, previsto per i mesi di marzo e aprile, e circa 10,3 miliardi per il contributo a fondo perduto AdE (per tutti i tipi di imprese), pagato a partire dal mese di maggio, per un totale di quasi 13,7 miliardi.

Gli imprenditori-persone fisiche, come definiti in questa nota (quindi i titolari di ditte individuali e i soci di società di persone), hanno ricevuto trasferimenti per circa 8,9 miliardi¹², il 65 per cento delle risorse complessivamente erogate. In particolare, oltre ai 3,4 miliardi per il bonus INPS, attraverso il contributo AdE sono stati percepiti 3,2 miliardi dai titolari delle ditte individuali e 2,1 miliardi dai soci di società di persone. Le società di capitali hanno percepito 4,8 miliardi di contributo AdE. Mancano infine informazioni per ricostruire la tipologia di impresa per i percettori di 144 milioni erogati attraverso il contributo AdE.

Tavola 1

Ammontare ricevuto dai percettori dei bonus INPS e AdE per tipologia di soggetto <i>(milioni di euro)</i>	
	Importo <i>(milioni)</i>
Bonus INPS	3.406
Contributo Ade a individui/persone fisiche	5.454
a ditte individuali	3.175
a società di persone	2.135
ND (persone fisiche)	144
Totale a individui / persone fisiche	8.860
Contributo Ade a società di capitali	4.805
Totale	13.663

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, INPS, Agenzia delle Entrate e Registro delle imprese. N.D. si riferisce ai casi in cui non è stato possibile trovare la ditta individuale nel Registro delle imprese. Dati sui pagamenti aggiornati al 30 aprile 2021 ed estratti sulla base del criterio di cassa.

¹¹ In particolare, il contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti che alla data del 19 dicembre 2020 hanno una partita IVA attiva e dichiarano di svolgere prevalentemente la propria attività nel settore della ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie). Il beneficio spetta solo ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto nel decreto “Rilancio”, e che non abbiano restituito il predetto ristoro. L’ammontare del contributo è pari a quello già erogato ai sensi di decreto “Rilancio” e, in ogni caso, per un massimo di 150.000 euro.

¹² Poiché chi percepisce il bonus INPS deve essere iscritto alla gestione speciale dell’INPS (e quindi lavora come artigiano, commerciante, coltivatore diretto, mezzadro o colone), si considera che tutti gli importi percepiti tramite il bonus INPS sono destinati a imprenditori-persone fisiche (anche se la loro attività prevalente è quella di socio di società di capitali).

La tavola 2 riporta la distribuzione dei fondi erogati attraverso i due tipi di beneficio per settore Ateco dell'attività prevalente. Risulta che il 24,2 per cento dei fondi totali è stato percepito da imprese nel comparto del commercio e una quota identica da quelle del settore alloggi e ristorazione. Alle imprese manifatturiere è stato destinato il 14,7 per cento delle risorse totali.

Il confronto tra i settori Ateco beneficiari del bonus INPS e del contributo AdE permette di apprezzare le differenze tra la copertura garantita da uno strumento quale il bonus INPS, incondizionato rispetto alle perdite, e uno invece basato su una misura di danno subito (per quanto imperfetta). Le imprese turistiche (nel settore "alloggio e ristorazione") facenti capo a imprenditori-persone fisiche hanno percepito il 31 per cento dei fondi erogati attraverso il contributo AdE (il 29 per cento se si considerano le società di capitali); questa quota è tre volte superiore a quella percepita dalle imprese dello stesso settore attraverso il bonus INPS. Similmente, una quota rilevante del bonus INPS è stata percepita da imprese delle costruzioni, uno dei settori fortemente colpiti a marzo e aprile, ma che ha poi recuperato nei mesi seguenti.

Tavola 2

Perceptorii dei bonus INPS e AdE per tipologia di soggetto e settore di attività										
Settore	Bonus INPS		Bonus AdE				Totale			
	Importo (mln)	Quota %	Ditte ind. e soc. persone		Soc. capitali		Ditte ind. e soc. persone		Totale	
			Importo (mln)	Quota %	Importo (mln)	Quota %	Importo (mln)	Quota%	Importo (mln)	Quota%
Ind. estrattive	1	0,0	2	0,0	8	0,2	3	0,0	11	0,1
Manifattura	540	15,9	804	14,7	660	15,1	1.344	15,2	2.004	14,7
Energia, acqua	9	0,3	13	0,2	27	0,6	22	0,2	49	0,4
Costruzioni	440	12,9	470	8,6	422	9,7	910	10,3	1.332	9,7
Commercio	901	26,5	1.434	26,3	971	22,2	2.335	26,4	3.307	24,2
Trasporti	83	2,4	151	2,8	108	2,5	234	2,6	342	2,5
Alloggio e rist.	340	10,0	1.713	31,4	1.257	28,8	2.053	23,2	3.310	24,2
Informaz. Com.	38	1,1	40	0,7	96	2,2	78	0,9	173	1,3
Finanza	82	2,4	34	0,6	11	0,3	116	1,3	127	0,9
Attività immobiliari	58	1,7	100	1,8	213	4,9	158	1,8	372	2,7
Attività professionali	4	0,1	7	0,1	31	0,7	11	0,1	43	0,3
Servizi avanzati alle imprese	66	1,9	71	1,3	115	2,6	137	1,5	252	1,8
Altri servizi alle imprese	89	2,6	84	1,5	146	3,3	173	2,0	319	2,3
Imprese in settori pubblici	21	0,6	30	0,6	65	1,5	51	0,6	116	0,9
Serv. persona	245	7,2	348	6,4	228	5,2	593	6,7	821	6,0
N.D.	490	14,4	152	2,8	8	0,2	642	7,2	1.087	8,0
Totale	3.406	100,0	5.453	100,0	4.368	100,0	8.859	100,0	13.663	100,0

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia, INPS, Agenzia delle Entrate e Registro delle imprese.

Note: la Tavola si riferisce all'ammontare percepito per settore di attività. Con N.D. si indicano i casi in cui non è stato possibile trovare l'impresa (o i soci) nel Registro delle imprese. Dati sui pagamenti aggiornati al 30 aprile 2021 ed estratti sulla base del criterio di cassa.

4. Il sostegno complessivo agli individui (persone fisiche)

Al fine di valutare il sostegno fornito dalle due misure, e le aree di sovrapposizione, si selezionano i soggetti che hanno avuto almeno un trasferimento attraverso il bonus INPS o il bonus AdE in quanto titolari di ditta individuale o soci di società di persone.

Dal momento che il bonus INPS era rivolto agli individui mentre i contributi AdE erano indirizzati direttamente alle imprese, per analizzare i percettori delle due misure in modo integrato si incrociano i dati sui percettori del bonus INPS con quelli del Registro delle imprese, che includono per ogni azienda gli identificativi dei titolari o dei soci. Per i soci di società di persone il contributo, pagato alla società, viene ripartito tra i soci sulla base della loro quota di partecipazione nell'impresa.

La tavola 3 riporta il numero totale di percettori e i trasferimenti ricevuti.

Tavola 3

	N. Percettori (migliaia)		Importo complessivo (milioni)	Importo pro-capite (migliaia)
	Totale	di cui: anche soci soc. cap. (3)		
Solo bonus INPS (1)	1.067	–	1.274	1.194
Bonus INPS e Ade	1.782	287	6.106	3.426
Solo bonus Ade (2)	782	45	1.479	1.891
Totale	3.631	332	8.859	2.440

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia, INPS, Agenzia delle Entrate e Registro delle imprese. Dati sui pagamenti aggiornati al 30 aprile 2021 ed estratti sulla base del criterio di cassa. La tavola riporta gli importi ricevuti dai titolari di ditte individuali o dai soci di società di persone. Per alcune imprese non è stato possibile risalire alla composizione societaria, per limiti nei dati.

Note: (1) Include anche percettori del bonus INPS non rinvenuti nel Registro delle imprese (per un importo complessivo di 488 milioni); (2) Include anche ditte individuali percettrici del contributo AdE non rinvenute nel Registro delle imprese (per un importo complessivo di 144 milioni). (3) Percettori che hanno ottenuto un contributo sia in qualità di soci di società di persone o titolari di ditte individuali sia in qualità di soci di società di capitale; l'importo ottenuto attraverso la società di capitali non è incluso nei valori riportati nelle colonne della tavola.


I titolari di ditte individuali e i soci di società di persone che hanno ricevuto tali misure sono circa 3,6 milioni. A questi sono andati 8,86 miliardi, per un importo medio pro-capite pari a 2.440 euro.

Circa 1,1 milioni di individui (il 30 per cento dei beneficiari) hanno avuto solo il bonus INPS e non il contributo AdE, verosimilmente per mancanza di requisiti (calo del fatturato); a questi individui sono stati pagati circa 1,3 miliardi, per un importo medio pro-capite pari a circa 1.200 euro (due assegni da 600 euro per i mesi di marzo e aprile). Coloro che, avendo registrato una perdita di almeno il 33 per cento del fatturato, hanno cumulato sia il bonus INPS sia il bonus AdE sono circa 1,8 milioni (la metà dei beneficiari) e hanno ricevuto circa 6,1 miliardi in tutto. Per questi lavoratori, gli importi medi percepiti sono stati pari a 3.426 euro. Infine, circa 800 mila individui hanno percepito solo il contributo AdE attraverso l'impresa di cui sono soci o titolari, per un importo complessivo di 1,5 miliardi (1.900 euro a testa in media).

La distribuzione degli importi pro-capite ricevuti dagli individui è riportata nella Figura 1. La moda della distribuzione è pari al trasferimento del solo bonus INPS (1.200 euro per marzo e aprile). Una quota rilevante di percettori riceve circa 2.200 euro (1.200 euro del bonus INPS, a cui si aggiunge il minimo importo erogato attraverso il contributo AdE per chi soddisfa i requisiti o per le imprese nate tra gennaio 2019 e aprile 2020, cioè 1.000 euro secondo il decreto “Rilancio”). Il valore mediano è pari a quasi 1.400 euro, la deviazione standard è pari a 3.050.

Figura 1

Distribuzione degli importi dei bonus INPS e AdE agli individui (1)
(*ditte individuali e soci di società di persone*)



Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia, INPS, Agenzia delle Entrate e Registro delle imprese. Dati sui pagamenti aggiornati al 30 aprile 2021 ed estratti sulla base del criterio di cassa. Note: Distribuzione dell'importo pro-capite ricevuto complessivamente attraverso i due tipi di bonus dai soci di società di persone e dai titolari di ditte individuali.

Note: (1) Include anche percettori in qualità di persona fisica non rinvenuti nel Registro delle imprese.

Nel complesso, i beneficiari delle misure considerate sono prevalentemente uomini (68,5 per cento; tavola 4); il 52,3 per cento ha tra i 35 e i 54 anni, il 35 per cento ha più di 55 anni; il 91 per cento è nato in Italia. Distinguendo sulla base del tipo di bonus ricevuto, si rileva che tra le donne è relativamente maggiore la quota di quelle che hanno percepito il solo contributo AdE (rappresentano, infatti, il 38 per cento dei percettori del solo contributo AdE e solo circa il 24 per cento di coloro che percepiscono il bonus INPS); anche tra le fasce più anziane della popolazione è relativamente maggiore la probabilità di ricevere il solo contributo AdE (coloro con più di 55 anni sono il 61 per cento dei percettori del solo contributo AdE mentre sono solo circa il 30 per cento dei percettori del bonus INPS)¹³.

¹³ Presumibilmente sono soci che non erano eleggibili per il bonus INPS perché i loro redditi non provengono esclusivamente dal lavoro autonomo (percepiscono anche reddito da pensione, per esempio). Si veda tavola A1 in appendice.

Tali differenze dipendono probabilmente dalla diversa natura delle due misure: il bonus INPS era ideato per tutelare determinate categorie di lavoratori, indipendentemente dalle perdite subite dalle loro imprese, ed è quindi stato percepito prevalentemente da coloro che svolgono effettivamente attività lavorativa come imprenditori o lavoratori in proprio. Il contributo AdE era rivolto invece alle imprese in maggiori difficoltà, i cui soci potrebbero tuttavia non essere stati eleggibili per il bonus INPS, per esempio se percepivano altre fonti di reddito oltre a quello da lavoro autonomo (come un reddito da pensione) o se non erano iscritti alla gestione speciale INPS perché non attivi (condizione presumibilmente più comune tra le donne che partecipano meno, in media, al mercato del lavoro).

Tavola 4

**Caratteristiche demografiche dei percettori dei bonus INPS e AdE:
quota in percentuale dell'importo complessivo**

	Donne	Uomini	15-34	35-54	55+	Italiano	Straniero
Solo bonus INPS	23,6	76,4	11,9	58,4	29,7	89,4	10,6
INPS e Ade (1)	29,8	70,2	12,4	59,1	28,5	90,4	9,6
Solo Ade (1)	38,1	61,9	9,6	29,7	60,7	92,7	7,3
Totale percettori	31,5	68,5	12,7	52,3	35,0	90,9	9,1

Fonte: elaborazioni dati Banca d'Italia, INPS, Agenzia delle Entrate e Registro delle imprese. Dati sui pagamenti aggiornati al 30 aprile 2021 ed estratti sulla base del criterio di cassa. La tavola si riferisce ai titolari di ditte individuali e soci di società di persone. Note: (1) Include anche percettori in qualità di titolare di ditta individuale o socio di società di persone non rinvenuti nel Registro delle imprese.

5. Stime del tasso di adesione ai benefici

Per stimare il livello di copertura delle misure a sostegno degli imprenditori/persone fisiche è necessario delimitare la numerosità della platea complessiva di potenziali beneficiari. La misurazione risulta però difficoltosa a causa dei problemi definitivi già menzionati. Secondo i dati della Rilevazione sulle Forze di Lavoro (RFL), nel secondo trimestre del 2019 3,3 milioni di individui erano imprenditori o lavoratori in proprio nel settore privato¹⁴: tale stima non è però del tutto idonea a identificare i percettori potenziali del bonus AdE, poiché nell'Indagine la condizione lavorativa è riportata direttamente dall'individuo ed è possibile che alcuni lavoratori in proprio o imprenditori si classificino erroneamente tra i liberi professionisti, tra cui vi sono quelli iscritti alle classi professionali che hanno ricevuto altri tipi di sostegni¹⁵. Inoltre, la condizione lavorativa riportata è quella principale, mentre ai sostegni hanno potuto accedere anche individui con condizione lavorativa prevalente diversa, inclusi gli inattivi.

¹⁴ Si escludono quindi i professionisti e i collaboratori.

¹⁵ Nell'Indagine il numero di professionisti risulta infatti maggiore di quello desumibile da altre fonti amministrative.

Se ci si limita all'universo di riferimento del bonus INPS, composto – come riportato nel decreto “Cura Italia” – da coloro che erano iscritti nel 2020 alla gestione speciale dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), il tasso di adesione del bonus INPS sarebbe pari a circa l'85 per cento. Dai dati INPS, inoltre, si evince che una parte non trascurabile dei percettori del bonus, il 13,5 per cento, pur essendo iscritto alla gestione speciale non aveva versamenti contributivi successivi al 2017 (circa 390.000 persone, per un importo complessivo erogato pari a oltre 460 milioni). Il legislatore, trattandosi il bonus INPS di una prestazione a carattere assistenziale e al fine di accelerare l'erogazione limitando i controlli, ha escluso dai requisiti la regolarità contributiva (inserendovi al contrario la sola iscrizione alla Gestione speciale).


Secondo il Registro delle imprese la platea di potenziali percettori è ancora più ampia: nel 2020 vi erano quasi 5 milioni di titolari di ditte individuali e soci di società di persone. Per calcolare la platea di beneficiari del contributo AdE sarebbe tuttavia necessario sapere quali società rispettano i requisiti per poter richiedere la misura (in termini di classe di fatturato e di perdite subite). Una stima del tasso di adesione complessivo può pertanto essere solo approssimativa e per difetto: il rapporto tra il numero totale di lavoratori beneficiari di almeno uno dei contributi (3,6 milioni; tavola 3) e questa platea è pari a poco più del 70 per cento.

Nella figura 2 si riporta questa misura per regione, utilizzando come denominatore la stima del numero complessivo di titolari di ditte individuali e di soci di società di persone per regione ottenuta dal Registro delle imprese¹⁶, e al numeratore i seguenti aggregati: (a) il numero di percettori del solo bonus INPS; (2) il numero dei percettori di entrambi i bonus; (3) il numero dei percettori del solo bonus AdE; (4) il totale dei percettori.

La quota di coloro che richiedono solo il bonus INPS (per il quale non vi erano requisiti in termini di perdite) e non il contributo AdE è stata relativamente più elevata nelle regioni del Mezzogiorno (pannello a), mentre la percentuale di quanti richiedono solo il bonus AdE e non quello INPS (presumibilmente perché non si percepisce solo reddito da lavoro autonomo, pannello c) è più elevata nel Nord del Paese. Poiché i percettori di entrambi i bonus sono relativamente più concentrati nel Nord (pannello b), nel complesso, il tasso di adesione della misura risulta più elevato nelle regioni settentrionali (pannello d).

¹⁶ Il numero medio di soci delle società di persone è calcolato distintamente per ogni regione.

Tasso di adesione dei bonus INPS e AdE tra le persone fisiche-imprenditori. Distribuzione per regione
(valori percentuali)



Fonte e note: elaborazioni su dati Banca d'Italia, INPS, Agenzia delle Entrate e Registro delle imprese. Dati sui pagamenti aggiornati al 30 aprile 2021 ed estratti sulla base del criterio di cassa. La figura si riferisce ai titolari di ditte individuali e soci di società di persone.

Appendice A

Tavola A1

Potenziali beneficiari del bonus 600 euro dell'INPS e eleggibilità per il contributo a fondo perduto AdE (decreto "Rilancio" e "Ristori")

Beneficiari del bonus 600 euro alle diverse categorie di lavoratori (INPS)	Requisiti	Potenziali beneficiari anche del Contributo a Fondo Perduto (AdE)
Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi (art. 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)	Liberi professionisti con partita IVA attiva o collaboratori coordinati e continuativi attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione speciale.	Esplicitamente esclusi (art 25 decreto legge 19 maggio)
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (art. 28, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)	Isritti alla gestioni come artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.	Potenziali beneficiari anche del contributo a fondo perduto (se ne soddisfano i requisiti in termine di ricavi e perdite)
Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)		Esclusi (dipendenti) ¹⁷
Indennità lavoratori agricoli (art. 30, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)		Esclusi (dipendenti) ⁵
Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)		Esplicitamente esclusi (art 25 decreto legge 19 maggio)
Indennità per lavoratori domestici (art. 85, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)		Esclusi (dipendenti) ⁵

¹⁷ Si noti che, mentre il bonus autonomi INPS *non* può essere richiesto dai soggetti che svolgono anche attività lavorativa come dipendenti, la norma sui potenziali beneficiari del contributo a fondo perduto (art. 25 comma 2) esclude invece tutti i soggetti i cui redditi sono *unicamente* riconducibili allo status di lavoratore dipendente: i soci di una società (che possiede i requisiti per accedere al contributo) che assumono anche il ruolo di dipendenti (della medesima o di un'altra società) potrebbero quindi ottenere il contributo a fondo perduto ma non il bonus autonomi INPS.

Requisiti per beneficiare del Contributo a Fondo perduto
(decreto “Rilancio” e “Ristori”)

Beneficiari Contributo a fondo perduto	Requisiti	Potenziati beneficiari anche del Bonus autonomi
Coloro che esercitano attività d'impresa (ditte individuali, società di persone o di capitali) e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conseguimento, nell'anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro (per il contributo previsto nel decreto “rilancio”; nel decreto “ristori” non era previsto un limite massimo di ricavi, ma solo nell'ammontare dell'assegno). 2. Almeno uno tra¹⁸: <ol style="list-style-type: none"> a. l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di aprile 2019; b. aver iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019; c. avere domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (es. sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 3. Per il decreto “Ristori”: i titolari di partita iva devono operare nei settori interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020 (principalmente i comparti della ristorazione, dell'accoglienza, dello sport e dello spettacolo); per il decreto “ristori bis” i titolari di attività devono avere sede nelle regioni a massimo rischio epidemiologico (zone “rosse”) e operare nei settori sospesi dalle restrizioni contenute nel DPCM del 3 novembre 2020. 	Se redditi esclusivamente riconducibili a forme di lavoro autonomo.

¹⁸ Vengono comunque esclusi: i) i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di richiesta del contributo o che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020; ii) gli enti pubblici di cui all'ar. 74 del Tuir; iii) gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR; iv) i soggetti che hanno diritto alle indennità previste dagli art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) del DI 18/2020, convertito dalla L. 27/2020 (Cura Italia); v) i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali).

Appendice B

Tavola B1

Distribuzione regionale dei sostegni nel corso del 2020			
	Bonus INPS	Bonus AdE	
		Totale	di cui: a ditte indiv. e soc. persone
Piemonte	296	735	495
Val d'Aosta	10	30	21
Lombardia	553	1848	913
Trentino A.A.	81	298	197
Veneto	323	909	509
Friuli V.G.	65	188	118
Liguria	104	263	180
Emilia-Romagna	292	849	493
Toscana	256	872	489
Umbria	57	133	80
Marche	109	272	157
Lazio	251	828	294
Abruzzo	81	201	118
Molise	21	36	23
Puglia	248	793	380
Campania	220	441	256
Basilicata	33	66	40
Calabria	91	218	141
Sicilia	213	525	307
Sardegna	100	178	108
N.D.	0	577	135
Totale	3.406	10.258	5.453

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia, INPS, Agenzia delle Entrate e Registro delle imprese.

Note: importi in milioni di euro. Dati sui pagamenti aggiornati al 30 aprile 2021 ed estratti sulla base del criterio di cassa.